



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 4 “*Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, “*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”;

VISTO il decreto del 13 febbraio 2014 n. 1622, recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105*”, modificato con decreto del 9 giugno 2015 n. 1998;

VISTO il decreto del 19 novembre 2012, n. 17070 con il quale è stato istituito “*l’Osservatorio Nazionale dei Paesaggi Rurali, pratiche agricole e conoscenze tradizionali*”;

VISTO il decreto del 25 luglio 2013, n. 8831 con il quale sono stati nominati i componenti dell’Osservatorio a seguito delle designazioni pervenute dagli Enti interessati;

RITENUTO di dover procedere alla definizione delle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio;

DECRETA

Articolo 1

Organizzazione e Convocazione

La sede dell’Osservatorio è ubicata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Via XX Settembre 20, Roma.

Le riunioni sono svolte di norma presso tale sede; tuttavia, il Presidente o il suo delegato, in virtù di specifiche esigenze, può convocare riunioni in sedi e luoghi diversi. Le riunioni dell’Osservatorio possono avvenire anche in videoconferenza.

Oltre che su iniziativa del Presidente o del suo delegato, le riunioni possono essere convocate su motivata richiesta presentata da almeno il 30% dei componenti l’Osservatorio. In tal caso, il Presidente o il suo delegato stabilisce per la riunione una data non successiva a 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

L'Osservatorio, per i compiti di cui al decreto del 19 novembre 2012, n. 17070, è convocato almeno due volte l'anno.

Articolo 2

Partecipazioni e assenze

Ciascuno dei componenti dell'Osservatorio può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato o delegato.

In relazione alle specificità degli argomenti in discussione, il Presidente può invitare alle riunioni esperti con competenze settoriali.

In caso di assenza ingiustificata del componente designato, o del suo delegato, per tre riunioni consecutive, si provvederà alla sostituzione dello stesso.

Articolo 3

Obblighi dei componenti

I componenti devono dichiarare, pena la decadenza, l'assenza di rapporti che possono configurare conflitto di interesse.

A tal fine, i componenti sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione in merito alla presenza o meno di possibili conflitti di interesse. In presenza di conflitto di interesse, il membro dell'Osservatorio è tenuto a dichiarare i temi oggetto del conflitto e ad astenersi dal formulare pareri e valutazioni in merito.

I componenti osservano le disposizioni recate dal Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dal Codice dei dipendenti del Mipaaf di cui al decreto del 21 maggio 2015, n. 1739 al cui rispetto sono tenuti anche i consulenti e esperti che a qualunque titolo collaborano con il Mipaaf, nonché dai Codici specifici adottati dalle Amministrazioni di appartenenza.

Ai fini del raggiungimento dei compiti attribuiti ai sensi decreto del 19 novembre 2012, n. 17070, i componenti dell'Osservatorio si impegnano a:

- garantire la continuità della presenza;
- concordare con il Presidente o il suo delegato un'agenda di lavoro e fornire le informazioni atte a consentire all'Osservatorio di esprimere pareri e suggerimenti motivati.

I componenti dell'Osservatorio, inclusi quelli designati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, restano in carica fino a nuova designazione dell'Ente rappresentato.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Articolo 4

Funzionamento

Per assicurare il funzionamento ed il regolare svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, il Presidente si avvale di una Segreteria.

Le funzioni di Segreteria sono assicurate dall'Ufficio DISR III, della Direzione generale dello Sviluppo Rurale del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La Segreteria è composta da almeno 2 funzionari dell'Ufficio DISR III.

La Segreteria provvede ad effettuare le convocazioni in formato elettronico, di norma almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, specificando l'ordine del giorno ed allegando la documentazione necessaria, ovvero evidenziando le modalità di consultazione della stessa.

La partecipazione alla riunione deve essere confermata all'Ufficio DISR III, così come l'eventuale assenza e/o la designazione del sostituto, almeno 5 giorni prima della seduta.

Articolo 5

Votazione

L'Osservatorio si intende validamente costituito con l'intervento di almeno il 50% dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Gli aventi titolo al voto che intendano dissociarsi dal parere deliberato a maggioranza hanno il diritto di chiedere che sia fatta menzione nel verbale del proprio dissenso. In mancanza di tale richiesta, il parere di ogni componente presente si intende conforme a quello deliberato.

Le decisioni dell'Osservatorio possono essere sottoposte a procedura scritta nei casi in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di componenti per la validità della sua costituzione, ovvero nei casi in cui ricorrano motivi di particolare urgenza. In tali casi, debitamente motivati, l'Ufficio DISR III, tenendo conto dei pareri anche informali già espressi nella fase istruttoria, propone una bozza di decisione che provvede ad inviare a tutti i componenti titolari dell'Osservatorio, chiedendo di produrre eventuali correzioni o integrazioni entro e non oltre 10 giorni dall'invio, in assenza delle quali la proposta si intende approvata.

Le integrazioni o modifiche ricevute sono approvate in via definitiva a maggioranza dei componenti titolari dell'Osservatorio.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Articolo 6

Verbale

Della riunione dell'Osservatorio è redatto verbale a cura della Segreteria. Il verbale di ogni seduta viene trasmesso in formato elettronico dalla Segreteria dell'Osservatorio entro 10 giorni dalla seduta ai componenti che, entro i 10 giorni successivi, possono proporre eventuali modifiche.

Il verbale di cui al comma 1 si intende approvato qualora nessun componente formuli rilievi nei tempi indicati. Gli eventuali rilievi al verbale sono sottoposti ai componenti dell'Osservatorio ed approvati a maggioranza dei presenti in ciascuna riunione.

Il verbale così come approvato viene trasmesso dalla Segreteria dell'Osservatorio ai componenti, con le modalità di cui al comma 1.

Articolo 7

Conoscenze tradizionali e pratiche di particolare valore

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo cui all'articolo 3, lettera b), del decreto ministeriale n. 17070/2012, l'Osservatorio censisce le conoscenze tradizionali e le pratiche di particolare valore, in quanto riconosciute dal comune sentire ed espressione di un territorio, assicurandone la conservazione per le generazioni future e l'accessibilità, anche tramite apposita sezione del sito internet ministeriale, ai possibili fruitori.

Articolo 8

Disposizioni finali

Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma,

Il Capo Dipartimento
(Giuseppe Blasi)

M.V.B.
R